

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente lo scambio di praticanti («stagiaires»)

Conchiuso con scambio di note il 19 marzo 1956
Entrato in vigore il 1° maggio 1956

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica d'Austria hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

¹ Il presente accordo si applica ai praticanti, cioè ai cittadini di uno dei due Stati, che dal loro Paese si recano nell'altro per assumere un impiego durante un tempo determinato allo scopo di perfezionare le proprie cognizioni linguistiche e professionali.

² I praticanti devono aver conchiuso la loro formazione professionale, avere almeno 18 anni compiuti, ma non più di 30.

Art. 2

¹ Ciascuno dei due Stati ammette annualmente fino a 150² praticanti, senza poter invocare la situazione del mercato del lavoro. Le domande soprannumerarie saranno considerate con benevolenza ove la situazione del mercato del lavoro lo consenta.

² L'autorizzazione è portata a conto del contingente dell'anno in cui essa è accordata. Non è considerata ammissione nuova nè è compresa nel contingente la proroga della pratica accordata in conformità dell'articolo 4 capoverso I.

³ Lo Stato che non ha interamente usato il proprio contingente non può ridurre il contingente dell'altro nè conteggiare per l'anno successivo il resto non usato.

⁴ Il contingente può essere modificato su proposta di uno dei due Stati mediante accordo stipulato al più tardi il 1° dicembre, per l'anno successivo.

Art. 3

¹ I praticanti possono essere ammessi soltanto se i datori di lavoro che desiderano assumerli s'impegnano con le autorità competenti a retribuirli, ove lavorino normalmente, secondo le tariffe dei contratti collettivi di lavoro, o, in mancanza di simili contratti, secondo le altre disposizioni in materia o gli usi professionali della regione.

RU 1956 667

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² Nuovo contingente annuale giusta lo scambio di note del 1° dic. 1978 (RU 1979 156).

² In ogni caso, i datori di lavoro devono impegnarsi a versare al praticante una retribuzione che corrisponda al suo lavoro e gli consenta di provvedere al suo mantenimento.

³ Per quel che concerne il trasferimento di risparmi, i praticanti sono equiparati agli altri lavoratori provenienti dallo stesso Stato.

Art. 4

¹ L'autorizzazione di pratica è accordata per un termine non superiore a un anno; eccezionalmente essa può essere prorogata di sei mesi.

² Il praticante può svolgere solamente l'attività per la quale ha ricevuto l'autorizzazione.

³ Per principio, i praticanti, terminato il periodo dei loro perfezionamento, non possono rimanere nel paese dove hanno fatto pratica, per assumervi altro impiego.

Art. 5

¹ Le norme concernenti il diritto del lavoro e la protezione dei lavoratori devono essere applicate ai praticanti allo stesso modo che ai lavoratori nazionali.

² Quanto alle assicurazioni sociali, valgono le norme vigenti nello Stato dove il praticante lavora, in conformità delle disposizioni della Convenzione tra la Svizzera e l'Austria relativa alle assicurazioni sociali (con protocollo finale), conclusa il 15 luglio 1950³.

Art. 6

¹ I candidati svizzeri che desiderano essere ammessi come praticanti devono presentare domanda all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, a Berna; i candidati austriaci, al «Bundesministerium für soziale Verwaltung», a Vienna. I candidati devono dare le indicazioni necessarie all'esame della loro domanda e precisare in particolare il nome e l'indirizzo dei loro futuro datore di lavoro, nonché il genere d'impiego previsto.

² L'autorità competente dello Stato d'origine, di cui al capoverso 1, trasmette le domande che essa può approvare alla corrispondente autorità dello Stato in cui avrà luogo la pratica.

³ L'autorità competente dello Stato dove avrà luogo la pratica decide in conformità all'articolo 2 capoverso 1, nei limiti del contingente annuo; se il contingente è stato superato, esamina la domanda con benevolenza.

⁴ Per il rimanente, si applicano anche ai praticanti le norme giuridiche concernenti l'entrata, il soggiorno e l'uscita degli stranieri, vigenti in ciascuno degli Stati firmatari.

³ [RU 1951 809, 1966 641. RS 0.831.109.163.1 art. 39]. Ora vige la conv. del 15 nov. 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale (RS 0.831.109.163.1).

Art. 7

¹ Le autorità competenti dei due Stati agevoleranno ai candidati la ricerca di un'occupazione idonea. Esse presteranno pure simile assistenza al praticante che, senza sua colpa, avrà perso il suo impiego prima del termine della pratica oppure l'avrà lasciato in seguito a un conflitto di lavoro.

² Per la ricerca d'un posto di praticante i candidati austriaci fruiscono in Svizzera dell'aiuto della Commissione svizzera per lo scambio dei praticanti con l'estero, a Baden; i candidati svizzeri, in Austria, di quello del «Bundesministerium für soziale Verwaltung», a Vienna.

Art. 8

Le autorità competenti provvedono affinché le domande siano rapidamente esaminate. Esse si sforzano di eliminare, nel tempo più breve, eventuali difficoltà circa l'entrata e il soggiorno dei praticanti.

Art. 9

¹ Le autorità competenti dei due Stati prendono di comune intesa i provvedimenti necessari all'esecuzione del presente accordo.

² Esse si informano reciprocamente delle modificazioni apportate alle norme di diritto interno disciplinanti materie che toccano la presente convenzione.

Art. 10

¹ Il presente accordo è concluso mediante scambio di note; esso entrerà in vigore all'inizio del secondo mese dopo lo scambio di note e avrà effetto fino al 31 dicembre 1956.

² Esso sarà prorogato per tacita intesa e ogni volta per un nuovo anno, purchè non sia disdetto per iscritto da una delle due Parti anteriormente al 1° luglio per la fine dell'anno.

³ In caso di disdetta, le autorizzazioni di entrata e di soggiorno concesse in virtù del presente accordo rimarranno valide per tutta la durata per la quale sono state concesse.

Max Petitpierre

Johannes Coreth

